



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle Imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. **0023274 - 07/04/2010 - USCITA**

ALL'ARCH. ... (OMISSIS)...

e-mail:

Oggetto: Richiesta parere su Decreto Ministeriale n.37 del 22 gennaio 2008.

Si fa riferimento all'e-mail datata 10 marzo 2010 con la quale la S.V. ha presentato a questo Ministero un quesito in materia di impiantistica, di cui al D.M. 37/2008.

In particolare la S.V. ha chiesto a questa Amministrazione se possa continuare a svolgere la funzione di responsabile tecnico in un'impresa operante nel settore di cui all'art.1, comma 2, lettera a), essendo nel contempo architetto-libero professionista con partita IVA, tenuto conto della previsione normativa di cui all'art.3, comma 2 del d.m. medesimo.

Occorre innanzitutto premettere che la valutazione dei requisiti professionali non è di competenza di questa Amministrazione, rientrando la stessa tra le prerogative della Camera di commercio (o della Commissione Provinciale Artigianato, se artigiano), responsabile del procedimento.

Al riguardo, pur nell'autonomia decisionale e procedimentale della Camera, si è del parere che l'articolo di cui sopra, in cui è previsto che la qualifica di responsabile tecnico sia incompatibile con ogni altra attività lavorativa continuativa, voglia esprimere la necessità che la qualifica non possa in nessun caso essere attribuita a coloro che, per scelta professionale, non decidano di svolgere a tempo pieno una delle attività disciplinate dal decreto in parola, tenuto conto della responsabilità che risultano a carico del responsabile tecnico in seno ad una società di impiantistica, che di fatto deve garantire gli utenti che i lavori siano stati effettuati secondo le disposizioni normative previste a garanzia della sicurezza degli impianti.

Quindi non è essenziale che il soggetto non svolga una qualsivoglia attività lavorativa poiché l'unica discriminante, che spetta alla Camera verificare, è che tale attività non sia continuativa, cioè tale da impedire il pieno e totale coinvolgimento del responsabile tecnico nell'attività di impresa.

In ordine all'eventualità, poi, che la S.V. possa essere nominato responsabile tecnico dell'impresa medesima attraverso la stipula di un contratto di associazione in partecipazione, si

Richiesta parere dell'arch.....- su d.m.37-2008

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
e-mail marco.maceroni@sviluppoeconomico.gov.it
paolo.maiozzi@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



rappresenta che nulla cambia rispetto a quanto sopra specificato in materia di incompatibilità di cui al comma 2 dell'art.3.

Al riguardo si richiama, inoltre, quanto previsto in materia di imprese di facchinaggio dalla Circolare n.3597/C del 27 gennaio 2006, di cui si allega apposito stralcio, per gli aspetti concernenti l'associazione in partecipazione, poiché compatibile con il d.m.37/2008 (il contratto va affiancato dall'acquisizione di una dichiarazione resa da entrambi i soggetti - associante e associato – in ordine alla tipologia dell'apporto fornito dal secondo ed alla riconducibilità del medesimo a quel tipo di rapporto oggettivo e biunivoco che caratterizza l'immedesimazione all'impresa).

Naturalmente, con riferimento a quanto sopra, spetta alla Camera di commercio competente (o alla CPA, se artigiano), nel rispetto della sua autonomia decisionale e procedimentale, verificare “caso per caso” l'esistenza del rapporto di immedesimazione tra associato e impresa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)